

Prot. 615/10 SEQUITO



CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PRESIDENZA

Prot. 8723/03/4
Risposta a nota del

Genova, 24/10/2011

Oggetto: Quesito. Rimborso spese di missione in caso di utilizzo del mezzo proprio.

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni	GENOVA
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza	GENOVA
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto	
Al Sig. Magistrato di Sorveglianza	MASSA
All'Ufficio Ragioneria della Corte di Appello	SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della risposta fornita dal Ministero della Giustizia in merito al quesito di cui all'oggetto formulato dal Tribunale di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(Mario Torti)

1° del Presidente



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ

CORTE APPELLO GENOVA PRIMA PRESIDENZA
21 OTT. 2011
N° 8622/23/11

Alla Corte di Appello di Genova

OGGETTO: Quesito. Rimborso spese di missione in caso di utilizzo del mezzo proprio.

Si risponde al quesito inoltrato da codesta Corte con nota n. 18011/23/4 del 05/10/2011, significando che la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 8/2011 del 07/02/2011, prende in esame due quesiti:

il primo riguarda la possibilità da parte dell'Amministrazione di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio. La risposta testuale è la seguente " il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, **con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa** dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico";

con riferimento al secondo dei due quesiti, la Corte osserva la impossibilità, da parte dell'Amministrazione, di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal

dipendente sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni disapplicate.

Ritene, viceversa, possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione (ma questo è pre-requisito richiesto anche dalla vecchia normativa), forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però dovranno necessariamente tener conto sia delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la nuova normativa sia degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Amministrazione per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Tutto ciò presuppone una regolamentazione interna di cui, al momento, l'Amministrazione non dispone nonché una valutazione comparativa del ristoro (solo parziale) dei costi sostenuti dal dipendente rispetto agli oneri che l'Amministrazione dovrebbe sostenere in caso di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto.

II. DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Belitto

2061-DLG

Si comunico agli interessati, facendo presente che:

V^o; non si capisce e non vi è risposta su:

- 1) nel primo caso chi dovrà provvedere alla copertura assicurativa e con quale capitolo di spesa
- 2) nel secondo caso a chi spetta la predisposizione di "regolamentazione interna"

Massa 27/10/11

Il Presidente

Belitto